

iscritti nell'elenco provinciale delle imprese forestali previsto dall'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;

- b) le attività di lavorazione e di trasformazione sono svolte con macchinari mobili;
- c) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche tecniche e dei limiti dimensionali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da salvaguardare la prevalente destinazione colturale delle aree e di assicurare la reversibilità dell'intervento e il ripristino delle aree nel caso di dismissione dell'attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione.

2. In ogni caso è escluso, nelle aree destinate all'agricoltura, l'insediamento di manufatti per la lavorazione e la trasformazione delle biomasse legnose destinati ad attività produttive, fatta salva la disciplina provinciale vigente concernente gli impianti di biogas o di compostaggio. Agli stoccaggi di legname grezzo si applica l'articolo 62, comma 3, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.

3. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 è subordinato all'autorizzazione della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici.

Art. 116

Banca della terra

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, anche per incentivare l'insediamento dell'imprenditoria agricola e, in particolare dei giovani imprenditori, nonché al fine di favorire la salvaguardia del territorio e del paesaggio, è istituita la Banca della terra.

2. La Banca della terra consiste in un inventario, strutturato a partire dal SIAT, dei terreni pubblici e dei terreni privati che i proprietari hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta per il perseguimento delle finalità del comma 1.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della terra, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo III

Disposizioni per le aree produttive del settore secondario

Art. 117

Disposizioni in materia di permesso di costruire e SCIA in aree produttive del settore secondario

1. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario è subordinato all'accertamento in capo al richiedente delle attività ammesse in queste aree e alla stipula di una convenzione fra il comune e il proprietario dell'area, se è un soggetto diverso dal richiedente. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal PRG, ed è assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può adottare direttive per l'applicazione di questo comma.